

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "EINM"  
EUROPEAN INSTITUTE OF NUTRITIONAL MEDICINE  
(Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale)**

L'anno 2012 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 11,00,  
sono riuniti:

a) Demetrio Tsucalas, nato a Portici -NA- il 03/11/1965,  
residente a, Gl. Nera Attiki Grecia - 153-54  
Via Kritis n° 6°, C.F.; TSCDTR65S03G902M

b) Ivan Mocchio, nato a Milano il 28/10/1972, residente a  
Lissone Via Giuseppe Mazzini n°50, C.F.MCCVNI72R28F205P;

c) Maria Charta, nata a Atene -Grecia- il 25/03/82,  
residente a Gerekas Via Aisopou n°40, 15344, Attica  
C.F. CHRMRA82C65Z115U

per convenire e stipulare quanto segue:

- 1) è costituita fra i soggetti su indicati l'associazione senza personalità giuridica denominata "EINM - European Institute of Nutritional Medicine (Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale)" ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice civile;
- 2) l'Associazione ha sede in Roma, Via Dalmazia n° 29;
- 3) la durata dell'Associazione è illimitata;
- 4) l'Associazione è retta dallo Statuto, formato da 35 articoli, che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) l'oggetto dell'Associazione è esattamente riportato nell'art. 3 dell'allegato "A";
- 6) i componenti di cui sopra sono i Fondatori dell'Associazione;
- 7) gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012 ;
- 8) l'amministrazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo composto di n° 3 membri che rimarrà in carica fino a revoca. A comporre il Consiglio Direttivo vengono chiamati i seguenti:

- Dimitris Tsoukalas come sopra generalizzato, Presidente.
- Ivan Mocchio come sopra generalizzato, Vice Presidente.
- Maria Carta come sopra generalizzato, Segretario.

Essi attestano l'assenza di cause di incompatibilità e dichiarano di accettare l'incarico loro conferito. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche

necessarie, nulla escluso, per la registrazione del presente Atto costitutivo e del relativo Statuto presso gli uffici competenti, nonché per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività presso gli uffici locali delle Entrate.

Le spese del presente Atto sono a carico dell'Associazione.

Luogo e Data

Nomi e Cognomi e firme

ALLEGATO "A"

## TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

### ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'associazione European Institute of Nutritional Medicine (Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale).

L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione è apolitica.

### ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma, via Dalmazia n. 29, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

## TITOLO II SCOPO SOCIALE E DURATA

### ART. 3 - SCOPI

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile. L'associazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi:

- Divulgazione della medicina nutrizionale attraverso ogni tipo di tecnologia e supporto disponibile (libri, volantini, internet, video, ecc ecc);

- Organizzazione di eventi, convegni e incontri di vario genere relativi a contenuti sul benessere e sulla nutrizione e sulle novità riguardanti le nuove tecnologie e scienze nutrizionali;
  - Certificazione di medici, nutrizionisti, istituti, centri medici, cliniche ecc ecc che utilizzano in maniera corretta la medicina nutrizionale rispettandone le caratteristiche
- Organizzare corsi di formazione sulla medicina nutrizionale avvalendosi di medici e scienziati esperti per insegnare ad operatori del settore nutrizionale e ad altri medici;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

#### ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

### TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

#### ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;

b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua

costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;

c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

#### ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

— Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

#### ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

— Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa, stabilita in euro . . . per il primo anno, deve essere pagata entro il . . . di ogni anno.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

#### ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

— Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

#### ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato. L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

#### ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;

- doni, proventi di eventuali iniziative culturali.  
Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

#### TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

— Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente ed il vice presidente;
- c) il consiglio direttivo

##### ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

— L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti;
- e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

##### ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

— L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea oppure a mezzo affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso i locali dell'associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

#### ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

— Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

#### ART. 15 - DIRITTO DI VOTO

— Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

#### ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

— L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

#### ART. 17 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

— In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

#### ART. 18 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

— L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

#### ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

— L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati. Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

#### ART. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

— Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

#### ART. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

— La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti, ove presente, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta



richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

#### ART. 22 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### ART. 23 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

#### ART. 24 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

#### ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

#### ART. 26 - RAPPRESENTANZA

— La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

#### ART. 27 - VICE PRESIDENTE

— Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### ART. 28 - TESORIERE

— Il tesoriere, se nominato dall'assemblea degli associati, cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### ART. 29 - SEGRETARIO

— Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

### TITOLO V ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

## ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

— Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.

Il consiglio direttivo può redigere anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

## TITOLO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### ART. 31 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

— Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato al collegio dei revisori dei conti; ove l'assemblea degli associati decidesse di nominarlo, questi sarebbe composto di due membri effettivi e di un supplente. Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate.

Il collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il presidente.

Il collegio dei revisori:

- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al consiglio direttivo.

I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria della associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

## TITOLO VII VARIE

### ART. 32 - SCIoglimento

— In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure

per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

#### ART. 33 - LIQUIDAZIONE

— L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

#### ART.34 DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse. Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.

#### ART. 35 - RINVIO

— Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.